



LAVORO Euroconference

Edizione di lunedì 22 luglio 2024

NEWS DEL GIORNO

[Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: prime istruzioni Inps](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Servizio Prisma esteso a cittadini e istituti di patronato](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Modelli RED: convenzione tra Inps e soggetti abilitati all'assistenza fiscale](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Abuso dei permessi per assistenza a disabile: legittimo il licenziamento per giusta causa](#)

di Redazione



Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: prime istruzioni Inps

di Redazione

L'Inps, con [messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024](#), ha fornito le prime istruzioni operative sul D.l. 21 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024 e vigente dal 9 luglio stesso, che adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, D.Lgs. 148/2015, la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla L. 234/2021 e successive modificazioni.

È stato ridefinito l'ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti. Inoltre, la platea dei lavoratori destinatari delle tutele è stata ampliata ai lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato; restano, invece, esclusi i dirigenti.

Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024. Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.l. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fis, né al relativo obbligo contributivo. Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal c.a. "OS"), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata rispetto al precedente D.l..

Inoltre, è previsto un contributo addizionale nella misura del 4%, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell'assegno di integrazione salariale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

L'Istituto rimanda a una successiva circolare le istruzioni specifiche sulle novità del D.l..



Master di specializzazione

Ammortizzatori sociali e gestione della crisi di impresa

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Servizio Prisma esteso a cittadini e istituti di patronato

di Redazione

L'Inps, con [messaggio n. 2650 del 19 luglio 2024](#), ha reso noto che l'utilizzo del servizio Prisma (Prospetto informativo sintetico dell'anzianità assicurativa dei lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'Inps), illustrato dall'Istituto con circolare n. 48/2024, dal 22 luglio 2024 è esteso anche a lavoratori e istituti di patronato.

In particolare, il lavoratore, o il soggetto da lui delegato, potrà accedere allo strumento Prisma dal sito istituzionale www.inps.it attraverso il percorso: "Lavoro" > "Contratti e rapporti di lavoro" > "Strumenti" > "Prospetto Informativo Sintetico Massimale".

La piattaforma Prisma sarà accessibile, attraverso il suddetto servizio *online*, anche agli istituti di patronato.

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più

Modelli RED: convenzione tra Inps e soggetti abilitati all'assistenza fiscale

di Redazione

L'Inps, con [messaggio n. 2563 del 9 luglio 2024](#), ha offerto le informazioni relative allo schema di convenzione con i soggetti abilitati all'assistenza fiscale per l'affidamento del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) per l'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari.

Lo schema di convenzione, adottato con la deliberazione CdA 19 giugno 2024 n. 35, individua i casi in cui devono essere presentate le dichiarazioni, regola le modalità di svolgimento del servizio, di conservazione della documentazione e di trasmissione telematica e, infine, disciplina le attività di verifica e validazione dei dati, e quelle di comunicazione delle eventuali anomalie.

Viene precisato che il servizio viene affidato in via non esclusiva: infatti, i cittadini avranno comunque a disposizione il *Contact center* integrato, i servizi *online* "RED semplificato" e "Dichiarazioni di responsabilità", oltre alle strutture territoriali dell'Istituto.

Master di specializzazione

Welfare aziendale e politiche retributive

Scopri di più



Abuso dei permessi per assistenza a disabile: legittimo il licenziamento per giusta causa

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 maggio 2024, n. 11999, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, nell'usufruire dei permessi ex L. 104/1992, sia sorpreso dall'agenzia investigativa a svolgere attività diverse da quelle di assistenza. Infatti, l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore non è esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, ma essa deve comunque garantire al familiare disabile un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione; pertanto, ove venga a mancare il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile si configura un abuso del diritto e la violazione dei principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro sia dell'ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più